

## GENNAIO 2023

N1/2023



### Speciale Legge di Bilancio 2023

Confagricoltura accoglie con favore molte delle misure inserite nel provvedimento. Tra queste il significativo esonero IRPEF anche per il 2023, il rifinanziamento e la proroga per la “Nuova Sabatini”, strategica per incentivare l’accesso al credito da parte delle PMI e il rilancio degli investimenti. Sostegno alle nostre imprese sarà fornito anche con il rifinanziamento delle garanzie ISMEA per agevolare gli interventi delle banche a favore delle PMI in un momento di crisi, caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse. È stato inoltre prorogato il termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’acquisto dei carburanti agricoli, misura ancora non sufficiente a causa delle pesanti conseguenze del conflitto russo-ucraino – e di cui solleciteremo un’implementazione – ma che di sicuro al momento si rivela di particolare utilità per il settore agricolo. Confagricoltura giudica positive anche le proposte normative in materia di rivalutazione dei terreni, le misure di agevolazione per l’imprenditoria agricola giovanile. Altrettanto significativi gli interventi relativi a fauna selvatica, flavescenza, sebbene la Confederazione auspichi interventi più strutturali e meno emergenziali per affrontare le avversità del settore.

## INDICE ARTICOLI

- 1) ART. 1, COMMI 301-303 – SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE, CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E VALORIZZAZIONE BIODIVERSITÀ
- 2) ART. 1, COMMI 447-449 – MODIFICA ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
- 3) ART. 1, COMMI 389-390 – RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO
- 4) ART. 1, COMMI 424-425 – FONDO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE
- 5) ART. 1, COMMA 433 – SOSTEGNO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE
- 6) ART. 1, COMMI 457 - FONDO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR DI COMPETENZA DEL MASAF
- 7) ART. 1, COMMI 54-57 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL REGIME FORFETTARIO (L. N. 190/2014) E “FLAT TAX” INCREMENTALE
- 8) ART. 1, C. 73 – IVA AL 10% SULLE CESSIONI DI PELLETTI PER IL 2023
- 9) ART. 1, C. 74 -PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DEGLI UNDER 36 ANNI
- 10) ART. 1, C. 76 – DETRAZIONE DEL 50% DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI ABITATIVI DI CLASSE ENERGETICA A O B
- 11) ART. 1, C. 80 – PROROGA ESENZIONE IRPEF PER I REDDITI DOMINICALI ED AGRARI DI IAP E CD
- 12) ART. 1, COMMI 100-105 -ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI DI BENI IMMOBILI O DI BENI MOBILI REGISTRATI, TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICI.
- 13) ART. 1, COMMI 107-109 – RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA
- 14) ART. 1, COMMA 110 – AGEVOLAZIONI EX PPC PER L’ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI IN FAVORE DI GIOVANI DI ETÀ INFERIORE AI 40 ANNI
- 15) ART. 1, COMMA 111 – AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI NEI TERRITORI MONTANI

- 16) ART. 1, COMMI 148-150 – MAGGIORI CONTROLLI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE PARTITE IVA “FITTIZIE”
- 17) ART. 1, COMMI 153-158 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE IN BASE AI CONTROLLI AUTOMATIZZATI PER GLI ANNI 2019-2021
- 19) ART. 1, COMMI 166-173 – SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI
- 20) ART. 1, COMMI 174 – 178 - REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI MEDIANTE “RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE”
- 21) ART. 1, C. 277 – INCREMENTO DEL BONUS MOBILI PER IL 2023
- 22) ART. 1, C. 423 – ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA CONSEGNA AL 30 SETTEMBRE 2023 DEI BENI D’INVESTIMENTO 4.0 “PRENOTATI” AL 31 DICEMBRE 2022
- 23) ART. 1, COMMI 2-9 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
- 24) ART. 1, COMMA 10 – INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- 25) ART. 1, COMMI 11-12 – AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023
- 26) ART. 1, COMMA 13 – RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023
- 27) ART. 1, COMMA 14 – RIDUZIONE IVA SOMMINISTRAZIONI ENERGIA TERMICA PRODOTTA CON GAS METANO
- 28) ART. 1, COMMA 16 – ESTENSIONE RIDUZIONE IVA AL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO
- 29) ART. 1, COMMI 30-38 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2022, RELATIVO A UN INTERVENTO DI EMERGENZA PER FAR FRONTE AI PREZZI ELEVATI DELL’ENERGIA
- 30) ART. 1, COMMI 39-40 – PROROGA DEL TERMINE DELL’ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE AVANZATO DIVERSO DAL BIOMETANO, AI FINI DELL’ACCESSO AGLI INCENTIVI
- 31) ART. 1, COMMI 45-51 – ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA

- 32) ART. 1, COMMA 64 – DIFFERIMENTO TERMINI DECORRENZA DELL’EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE A SUGAR TAX E PLASTIC TAX
- 33) ART. 1, COMMI 894-895 – SUPERBONUS
- 34) ART. 1, COMMI 186-205 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
- 35) ART. 1, COMMI 206-212 – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
- 36) ART. 1, COMMI 219-221 – REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
- 37) ART. 1, COMMI 231-252 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022
- 38) ART. 1, COMMA 322 – RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO
- 39) ART. 1, COMMI 392-394 – PROROGA DELL’OPERATIVITÀ TRANSITORIA E SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (+ ISMEA)
- 40) ART. 1, COMMI 414-416 – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE PMI BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI” E PROROGA ULTIMAZIONE INVESTIMENTI
- 41) ART. 1, COMMI 63-84 – DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL 5% PER IL 2023
- 42) ART. 1, COMMA 281 – ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
- 43) ART. 1, COMMI 294-296 – PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
- 44) ART. 1, COMMI 342-354 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (VOUCHER). PRESTAZIONI AGRICOLE DI LAVORO SUBORDINATO OCCASIONALE A TEMPO DETERMINATO
- 45) ART. 1, COMMI 17-19 – MISURE IN MATERIA DI BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS
- 46) ART. 1, COMMI 283-285 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)
- 47) ART. 1, COMMI 286-287 – INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI

48) ART. 1, COMMI 288-291 – PROROGA DELL’APE SOCIALE

49) ART. 1, COMMI 292 – PROROGA (CON SIGNIFICATIVE MODIFICHE) DI OPZIONE DONNA

50) ART. 1, COMMI 294-299 – ESONERI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI GIOVANI, DONNE, RDC

51) ART. 1, COMMA 300 – PROROGA PER L’ANNO 2023 DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI UNDER 40

52) ART. 1, COMMA 359 – CONGEDO PARENTALE

53) ART. 1, C. 159 – MODIFICHE ALLA DILAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN BASE AD AVVISI BONARI EX ARTT. 36 BIS DPR N. 600/73 E 54 BIS DPR N. 633/72

54) ART. 1, COMMA 359 – MODIFICHE ALL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

## ART. 1, COMMI 301-303 – SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE, CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E VALORIZZAZIONE BIODIVERSITÀ



La norma stanziava 20 milioni di euro per l’anno 2023 alle attività di cui al titolo I, capo III, del D.Lgs. n. 185/2000, che reca misure in favore dello sviluppo in agricoltura dell’imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale (Più impresa).

Si stabilisce, inoltre, un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità - istituito presso il Ministero dell’agricoltura dall’articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - al fine di consentirne l’avvio e la gestione, compreso il sostegno all’implementazione dei sistemi informatici e delle procedure finanziarie.

Infine, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto all'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale.

## ART. 1, COMMI 447-449 – MODIFICA ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157



I commi 447 e 448 intervengono sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificando l'art. 19 ed introducendo l'art. 19 ter.

Il comma 447 modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dall'articolo 19 della legge, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 19 con il quale si precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

In merito alle finalità del controllo della fauna selvatica, con le modifiche apportate al comma 2, sono previste ulteriori voci quali la tutela della biodiversità, la migliore gestione del patrimonio zootecnico e la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale



(oltre alla tutela del suolo, a motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le suddette finalità provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica (da valutare in questo caso l'impatto che consegue al non riferirsi alle specie di cui all'art. 18 come invece specificato nel comma 1) anche nelle zone vietate alla caccia, in cui con le modifiche apportate, sono ricomprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Inoltre, mentre la normativa previgente, nel suddetto controllo, condizionava l'utilizzo di metodi ecologici a specifico parere dell'ISPRA, a cui assegnava anche il compito di valutare l'inefficacia dei metodi di controllo attuati dalle regioni, la nuova norma prevede che siano le regioni stesse, sentito l'ISPRA, a valutare l'inefficacia dei metodi (senza peraltro riferirsi al fatto che devono essere ecologici), e di conseguenza autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Va peraltro specificato che la nuova normativa non specifica che il controllo deve essere esercitato selettivamente.

Viene altresì esplicitato che l'attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.

Con il novellato articolo 19 i piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia provinciali o regionali. Si sottolinea che in precedenza tale attività era prioritariamente affidata alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti (quest'ultimo rispetto alla precedente normativa sembra essere un ulteriore obbligo), delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l'eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Si aggiunge, infine, che gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Con il comma 448 viene introdotto l'art. 19 ter che prevede l'adozione, entro il 30.4.23, con decreto, del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito l'Ispra, e previa intesa con le regioni e le province autonome; il Piano, che avrà una durata quinquennale, ha l'obiettivo di coordinare ed attuare l'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica mediante abbattimento e cattura.

Il comma 449 al fine di fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica, in particolare da ungulati, incrementa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, il fondo previsto all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Si sottolinea che la ripartizione del fondo prevista dalla stessa legge prevede l'assegnazione di gran parte del fondo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

---

Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

- a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
- b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa

## ART. 1, COMMI 389-390 – RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO



I “contratti di sviluppo”, previsti dal decreto legge del 2008 n. 112 e poi disciplinati da una complessa normativa conseguente finanziano ed hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. In particolare, si sostengono:

- a) programmi di sviluppo industriale, ivi inclusi quelli che prevedono la attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- c) programmi di sviluppo di attività turistiche.

I progetti non riguardano le attività agricole ma appunto sono interessanti quelli inerenti i processi di trasformazione e commercializzazione che possono essere accessibili anche alle imprese del settore primario per finanziare attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

I progetti devono avere una dimensione minima di 20 milioni di euro in via generale e 7,5 milioni di euro per i progetti che prevedono esclusivamente trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nonché per i programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Per maggiori dettagli si rimanda al sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: <https://www.mise.gov.it/it/inc-entivi/contratti-di-sviluppo>

I commi in commento della legge di bilancio prevedono un rifinanziamento destinato ai programmi di sviluppo industriale (compresi quelli per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli) per:

- 160 milioni di euro per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027 e poi
- 240 milioni di euro per ciascuno dei successivi dieci anni dal 2028 al 2037

Poi anche un rifinanziamento destinato ai programmi di sviluppo di attività turistiche per:

- 40 milioni di euro per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027 e poi
- 60 milioni di euro per ciascuno dei successivi dieci anni dal 2028 al 2037

Sono poi previste risorse di entità decisamente inferiore per i prossimi tre anni per i progetti di risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia (centrali di Cerano e di Torrevaldaliga Nord).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al soggetto gestore - che è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero – direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse oggetto di rifinanziamento "al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo".

Si segnala che attualmente lo sportello per la presentazione delle domande dei progetti di sviluppo industriale, limitatamente alle iniziative nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è stato chiuso temporaneamente con decreto del direttore generale del Mimit del 28 dicembre 2022 pubblicato sul sito del Ministero e sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 5 gennaio 2023 in attesa della revisione del regime di aiuti di stato pertinente.

Il testo di tale decreto è disponibile al seguente indirizzo:  
[https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/20221228\\_Decreto\\_chiusura\\_sportello.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/20221228_Decreto_chiusura_sportello.pdf) .

## ART. 1, COMMI 424-425 – FONDO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE



Si tratta di una delle principali novità per il settore agricolo contenute nella “legge di bilancio 2023”.

Il comma 424 dell’articolo 1 ha previsto la istituzione del Fondo per la sovranità alimentare con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno dei quattro anni compresi nel periodo 2023-2026 (100 milioni di euro complessivi) ma trova la sua radice nella ridefinizione della denominazione e della missione del Ministero del settore primario.

Con il decreto 11 novembre 2022, n. 173 che ha previsto disposizioni urgenti “in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, infatti, è già stato previsto che le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare siano attribuite ed esercitate dal MASAF (Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e forestale nella sua nuova denominazione che sostituisce quella del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) “garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine,

la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.”

Successivamente, con la istituzione del Fondo per la sovranità nell’ambito della legge di bilancio 2023 è stata precisata la sua finalità che include l’obiettivo di “rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.”

Per sintetizzare quello che è stato previsto dai dispositivi legislativi, l’attività del fondo deve quindi essere incentrata - essenzialmente e schematicamente - sui seguenti cinque obiettivi:

- Garantire la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti;
- Tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
- Ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
- Sostenere le filiere agricole;
- Gestire le crisi di mercato.

Purtroppo la esiguità degli stanziamenti mal si concilia con la ambizione e la ampia gamma di finalità sopra descritte ed occorrerà inevitabilmente:

- una razionalizzazione delle risorse disponibili a disposizione del Masaf e che possono essere utilizzate in sinergia con il Fondo per la sovranità alimentare.
- Una o più scelte per l’utilizzo dei fondi a disposizione che non potrà prescindere dalla individuazione dei comparti e delle produzioni sui quali si dovranno concentrare maggiormente gli interventi.

In tal senso il Ministero ha già tenuto lo scorso 11 gennaio un primo confronto con le organizzazioni agricole e cooperative per iniziare a delineare gli interventi a valere del Fondo.

Operativamente, come previsto dal comma 425 in commento, i criteri e le modalità di attuazione del Fondo sono stabiliti con uno o più decreti del Masaf, di concerto con il Mef previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e PPAA. sarà quindi con tali provvedimenti che si definiranno le misure concrete per l’utilizzo delle risorse. Il testo non

prevede un tempo limite entro il quale devono essere approvati il decreto (o i decreti) di attuazione.



## ART. 1, COMMA 433 – SOSTEGNO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE



La norma istituisce presso il MASAF il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite da flavescenza dorata della vite con una dotazione di 1.5 milioni di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro per il 2024. Il sostegno è finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, con rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla flavescenza dorata. È prevista l'emanazione di un decreto MASAF con cui saranno ripartite le risorse tra le Regioni e Province autonome che provvederanno all'erogazione dei contributi alle imprese.

## ART. 1, COMMI 457 - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR DI COMPETENZA DEL MASAF



Si segnala questo comma con il quale la dotazione del Ministero dell'agricoltura finalizzata all'attuazione degli interventi collegati al PNRR viene incrementata di 32,6 milioni di euro in tre anni specificando che tale supporto è destinato in particolare a fare sì che gli interventi di competenza di tale Ministero siano svolti nei tempi previsti.

Lascia, quindi, immaginare che l'incremento dei fondi sia destinato alla struttura ed alla strumentazione del Ministero e non ai progetti, sulla base forse anche dell'esperienza in corso relativamente all'elaborazione delle graduatorie delle domande per i contratti di filiera. L'importo appare rilevante, ma sarebbe davvero esiguo se destinato al finanziamento dei progetti.

## ART. 1, COMMI 54-57 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL REGIME FORFETTARIO (L. N. 190/2014) E “FLAT TAX” INCREMENTALE



È elevato il limite dei ricavi o compensi, riferiti all'anno precedente, da euro 65.000 a euro 85.000. per l'accesso al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui alla L. n. 190/2014 (c.d. regime di "flat tax"), Pertanto, nel 2023 potranno entrare o rimanere nel regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2022) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85mila euro. Inoltre, il predetto regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tal caso, sarà dovuta l'IVA a partire dalle operazioni che determinano il superamento del suddetto limite.

## ART. 1, C. 73 – IVA AL 10% SULLE CESSIONI DI PELLETT PER IL 2023



In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, per l'anno 2023, è stabilita, per le cessioni di pellet, l'aliquota del 10 per cento, anziché di quella ordinaria del 22 per cento.

## ART. 1, C. 74 -PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DEGLI UNDER 36 ANNI



È riproposta la detassazione, che sarebbe terminata nel 2022, per l'acquisto della "prima casa" per i giovani di età inferiore ai 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro, di cui all'art. 64 del D.L. n. 73/2021.

Le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre, per gli acquisti di immobili soggetti ad IVA, nella concessione di un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in sede di all'acquisto dell'immobile

## ART. 1, C. 76 – DETRAZIONE DEL 50% DELL'IVA PAGATA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI ABITATIVI DI CLASSE ENERGETICA A O B



Al fine di favorire gli acquisti di case “green” è disposta la detrazione dall’IRPEF, in dieci rate costanti, del 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto, effettuato entro il 31/12/2023 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.

## ART. 1, C. 80 – PROROGA ESENZIONE IRPEF PER I REDDITI DOMINICALI ED AGRARI DI IAP E CD



Con la disposizione in commento si interviene sull'art. 1 comma 44 della L. n. 232/2016, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali comunale e regionale, stabilendosi che l'esenzione viene estesa anche all'anno 2023.

Si tratta di un'ulteriore proroga della disposizione introdotta per la prima volta dalla legge di bilancio 2017 e poi replicata dalle successive leggi di bilancio:

L'esenzione dall'IRPEF riguarda sia i terreni posseduti e condotti da CD e IAP, sia quelli presi in affitto per curarne la conduzione; si evidenzia che in questa seconda ipotesi, il beneficio fiscale si applica esclusivamente al reddito agrario, in quanto il reddito dominicale deve essere dichiarato e assoggettato a imposizione dal proprietario del fondo.

Si ricorda, poi, che l'Agazia delle Entrate in una precedente circolare (circolare 8/2017 paragrafo 9) ha chiarito che il beneficio riguarda esclusivamente le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola e le società semplici che attribuiscono per trasparenza i redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP.

Ne sono invece esclusi i soci di Snc e di Sas, a prescindere dalla circostanza che le società agricole abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto il loro reddito conserva sempre la natura di reddito d'impresa (circolare 50/2010).

Infine, beneficiano dell'agevolazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto se appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale in qualità di coltivatori diretti ( art. 1 comma 705 L. n. 145/2018).



## ART. 1, COMMI 100-105 -ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI DI BENI IMMOBILI O DI BENI MOBILI REGISTRATI, TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICI.



Con le disposizioni in commento, è riproposta la disciplina della L. n. 208/2015 dell'assegnazione o cessione di beni ai soci di Snc, Sas, Srl e S.a.p.a e S.p.a e della trasformazione in società semplice.

Più in particolare, per l'assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci, entro il 30 settembre 2023, di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa

## ART. 1, COMMI 107-109 – RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA



Le disposizioni in commento riguardano la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione di quote societarie, terreni edificabili e con destinazione agricola, che, com'è noto, è una misura agevolativa che si protrae da circa 20 anni.

Possono beneficiare della normativa in esame le persone fisiche, le società semplici e i soggetti a esse equiparate, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che alla data del 1° gennaio 2023, posseggono terreni edificabili o con destinazione agricola.

Si evidenzia che rispetto alle precedenti edizioni l'imposta sostitutiva da sostenere per avvalersi della disposizione di favore risulta in aumento ed è pari al 16%, anziché al 14% del valore periziato.

Si ricorda che sarà necessario riportare i dati relativi alla rivalutazione nelle apposite sezioni dei quadri RM (terreni) e RT (partecipazioni) della dichiarazione Modello Redditi riguardante l'anno in cui la rivalutazione è effettuata. Si evidenzia, infine, che la rivalutazione si perfeziona pagando l'intero ammontare dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata se si opta per la rateizzazione.

## ART. 1, COMMA 110 – AGEVOLAZIONI EX PPC PER L'ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI IN FAVORE DI GIOVANI DI ETÀ INFERIORE AI 40 ANNI



Con la disposizione (Legge sulla Piccola Proprietà Contadina), stabilendosi che le agevolazioni in essa contenuta, imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro) e imposta catastale nella misura dell'1%, " si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali".

L'importanza della norma in commento è riscontrabile nella "moratoria" concessa, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, ai soggetti persone fisiche di età inferiore ai 40 anni, per poter ottenere l'iscrizione previdenziale e assistenziale (in qualità di IAP o CD) nei 24 mesi successivi alla stipula dell'atto.

Si ricorda, infatti, che, attualmente, in base alla formulazione della disposizione di favore, il beneficio può essere invocato al momento della stipula dell'atto di acquisto, solo dagli IAP o CD che siano già iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, ovvero dai "IAP in itinere" ossia coloro che al momento della stipula dell'atto di trasferimento del terreno dimostrino di aver presentato sia l'istanza per il riconoscimento della qualifica di IAP, sia la richiesta di iscrizione ai fini previdenziali e assistenziali (sia pure con "riserva"), con l'onere di ottenere l'esito favorevole entro 24 mesi dall'invocazione dell'agevolazione.

## ART. 1, COMMA 111 – AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI NEI TERRITORI MONTANI



Il legislatore, sostituendo integralmente il predetto comma 2, stabilisce l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e di registro e l'esenzione delle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, ovvero di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con un' apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Gli stessi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

## ART. 1, COMMI 148-150 – MAGGIORI CONTROLLI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE PARTITE IVA “FITTIZIE”



Al fine di rafforzare il presidio dei controlli in sede di dichiarazione di inizio attività e cessazione attività, ai fini IVA, sono introdotte apposite modifiche all'art. 35 del DPR n. 633/72, in forza delle quali l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali può invitare il contribuente a comparire di persona, per esibire la documentazione contabile, comprovante l'effettivo esercizio delle attività di impresa o di arti e professioni soggette ad IVA.

Nel caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro.

## ART. 1, COMMI 153-158 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE IN BASE AI CONTROLLI AUTOMATIZZATI PER GLI ANNI 2019-2021



Nell'ambito del pacchetto delle definizioni agevolate dei debiti tributari previste dalla Legge di Bilancio 2023 è disposta la definizione delle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Deve trattarsi di importi richiesti tramite le comunicazioni di cui agli artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 (c.d. avvisi bonari) per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della stessa Legge di Bilancio ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data.

La definizione si concretizza con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e con la sanzione del 3 per cento, anziché di quelle previste in via ordinaria a seguito del recapito degli avvisi bonari, stabilita nella misura di 1/3 del 30 per cento (10%).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Nel caso di pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge in commento, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato possono essere definite con il pagamento del debito residuo e delle sanzioni nella misura del 3 per cento.

Con riferimento al periodo d'imposta 2019 i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato è prorogata di un anno.

## ART. 1, COMMI 166-173 – SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI



Con una riedizione dell'analogia sanatoria delle irregolarità formali, disciplinata dall'art. 9 del DL 119/2018, si consente di regolarizzare, attraverso il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono, le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione delle stesse disposizioni.

## ART. 1, COMMI 174 – 178 - REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI MEDIANTE “RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE”



Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si prevede che le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (v. sopra), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere sanate con il pagamento di 1/18 del minimo delle sanzioni irrogabili, quindi in misura più ridotta rispetto a quelle previste per il ravvedimento ordinario, oltre al pagamento dell’all’imposta e degli interessi dovuti nella misura del 2 per cento annuo. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata al 31 marzo 2023. Le rate successive vanno versate entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Trattasi di una sorta di ravvedimento operoso c. d. “speciale” che consente di regolarizzare le diverse tipologie di violazioni, anche relative a maggior redditi non dichiarati, **sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/73.**



## ART. 1, C. 277 – INCREMENTO DEL BONUS MOBILI PER IL 2023



È disposto l'incremento, per il 2023, del c.d. bonus mobili da euro 5.000 a 8.000 euro, che riguarda, com'è noto, la detrazione dall'IRPEF collegata all'effettuazione degli interventi di ristrutturazioni edilizie. Per l'anno 2024 il bonus ritorna al valore di 5.000 euro.

## ART. 1, C. 423 – ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA CONSEGNA AL 30 SETTEMBRE 2023 DEI BENI D’INVESTIMENTO 4.0 “PRENOTATI” AL 31 DICEMBRE 2022



La disposizione in esame prevede l’allungamento dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine di consegna dei beni strumentali per poter usufruire del credito d’imposta per gli investimenti 4.0, nelle misure valevoli per il 2022, a condizione che:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022;
- entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

In particolare, la norma estende al 30 settembre 2023 l’orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta riconosciuta dall’art. 1, comma 1057, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell’allegato A, in virtù della quale il credito viene riconosciuto:

- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Com'è noto, a partire dagli investimenti effettuati dal 2023 la misura del credito d'imposta viene, invece, dimezzata.

## ART. 1, COMMI 2-9 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE



Vengono estesi anche al primo trimestre 2023 i crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Per quanto di interesse agricolo si segnala:

1. il credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
2. il credito di imposta per l'acquisto di gas naturale per le imprese non gasivore, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al

proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2023, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

## ART. 1, COMMA 10 – INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



La disposizione riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese di installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

## ART. 1, COMMI 11-12 – AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023



Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, anche per il primo trimestre 2023, l'ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (nei precedenti trimestri la misura si applicava anche alle forniture di energia elettrica ad utenze con potenza superiore a 16,5 kW).

## ART. 1, COMMA 13 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023



Il comma 13 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, nonché sulla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili al medesimo periodo.




## ART. 1, COMMA 14 – RIDUZIONE IVA SOMMINISTRAZIONI ENERGIA TERMICA PRODOTTA CON GAS METANO



Prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Confermate, anche per il 1° trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema gas in vigore nel IV trimestre 2022.

## ART. 1, COMMA 16 – ESTENSIONE RIDUZIONE IVA AL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO



La norma riduce l'aliquota IVA dal 22 per cento al 5 per cento per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

## ART. 1, COMMI 30-38 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2022, RELATIVO A UN INTERVENTO DI EMERGENZA PER FAR FRONTE AI PREZZI ELEVATI DELL'ENERGIA



La norma, in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, prevede l'applicazione, dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione e vendita dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via che obbliga il produttore a versare al GSE la differenza tra un prezzo di riferimento di 180€/MWh, (più alto, nella misura stabilita dall'ARERA, nel caso in cui i costi di generazione superino tale prezzo) ed un valore calcolato sulla base dei prezzi rilevati sul mercato.

Il predetto meccanismo non si applica: agli impianti già soggetti al meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2019 (extra-profitti), agli impianti di potenza fino a 20kW, all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022 non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e non stipulati a un prezzo medio superiore al prezzo di riferimento, all'energia oggetto di contratti di lungo termine di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 e agli impianti con contratti che prevedono il ritiro a tariffa onnicomprensiva da parte del GSE.

Con riferimento agli impianti cui si applica la norma "extraprofitti" sopra richiamata, si segnala che a decorrere dal mese di mese di dicembre 2022 il GSE sta pagando la produzione da tali impianti, al prezzo di mercato in relazione all'annullamento della delibera 266/2022 dell'ARERA, stabilito dal TAR Lombardia, lo scorso 1° dicembre.

## ART. 1, COMMI 39-40 – PROROGA DEL TERMINE DELL'ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE AVANZATO DIVERSO DAL BIOMETANO, AI FINI DELL'ACCESSO AGLI INCENTIVI



La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (biodiesel, bioetanolo, ecc.) La disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

## ART. 1, COMMI 45-51 – ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA



La norma riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si segnala inoltre che il comma 51 disciplina le modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. Con riferimento alla cessione del credito d'imposta la norma dispone che: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023 (in precedenza era previsto 31 dicembre 2022). In tal modo, come richiesto da Confagricoltura, la data di utilizzazione dei crediti di imposta relativi al gasolio del terzo

trimestre 2022 è equiparata a quella prevista per i consumi di gas ed elettricità (31 marzo 2023).


<b>Periodo</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Credito di imposta</b>	<b>di codice</b>	<b>entro</b>
Terzo trimestre 2022	Gasolio	art. 7 D.L. n. 115/22 c. 51 l. 197/22	20%	6972	31/03/23
	Energia elettrica	art. 6 D.L. n. 115/22	15%	6970	30/06/23
	Gas naturale	art. 6 D.L. n. 115/22	25%	6971	30/06/23
Quarto trimestre 2022	Gasolio	art. 2 D.L. n. 144/22	20%	6987	31/03/23
Ottobre/novembre 2022	Energia elettrica	art. 1 D.L. n. 144/22	30%	6985	30/06/23
	Gas naturale	art. 1 D.L. n. 144/22	40%	6986	30/06/23
Dicembre 2022	Energia elettrica	art. 1 D.L. 176/22	30%	6995	30/06/23
	Gas naturale	art. 1 D.L. 176/22	40%	6996	30/06/23
Primo trimestre 2023	Gasolio	art. 11 Dl Bilancio	20%	X	31/12/23
	Energia elettrica	art. 2 Dl Bilancio	35%	X	31/12/23
	Gas naturale	art. 2 Dl Bilancio	45%	X	31/12/23

## ART. 1, COMMA 64 – DIFFERIMENTO TERMINI DECORRENZA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE A SUGAR TAX E PLASTIC TAX



La norma posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

## ART. 1, COMMI 894-895 – SUPERBONUS



La norma, nel novellare il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, amplia la platea dei destinatari degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023. In particolare, la disciplina del 110 per cento si applica:

- agli interventi diversi da quelli condominiale per i quali, alla data del 25 novembre risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), come già previsto a legislazione vigente;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 (e non più alla data del 25 novembre 2022) risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.



## ART. 1, COMMI 186-205 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE



Ai commi 186-205 della Legge di Bilancio 2023 si incontra la “definizione agevolata delle controversie tributarie”.

In via generale sono definibili le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio (anche in Cassazione e a seguito di rinvio) al 1° gennaio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (cioè, il 100% delle imposte pretese con l’atto impugnato).

È fondamentale precisare che per “controversie tributarie pendenti” si intendono le controversie in cui il ricorso di primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° gennaio 2023) e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

## ART. 1, COMMI 206-212 – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE



La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie (commi 186-205), una conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla conciliazione fuori udienza ex art. 48 del D.lgs. 546/1992.

Questa misura concerne le controversie pendenti all'1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della disposizione in commento) innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di I e di II grado, aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (sono dunque esclusi sia gli enti locali che l'Agenzia delle Dogane).

Per la conciliazione agevolata di cui ai commi 206-212 si può optare entro il 30 giugno 2023.

L'accordo conciliativo consiste in un'istanza congiunta che deve essere sottoscritta dalle parti (contribuente-Ufficio) e poi depositata in giudizio. Nell'accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

La conciliazione agevolata avviene pagando sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge (invece del 40% o 50% del minimo edittale, normalmente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), interessi ed eventuali accessori.

È ammesso il pagamento rateale, più precisamente sono concesse massimo venti rate trimestrali di pari importo; le rate successive alla prima sono da versare entro, rispettivamente, il 30/06, il 30/09, il 20/12 e il 31/03 di ciascun anno e sono gravate da interessi nella misura del tasso legale.

Il pagamento degli importi dovuti o, in caso di rateazione, della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Dalla conciliazione agevolata in commento sono escluse le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

## ART. 1, COMMI 219-221 – REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



I commi 219-221 consentono di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, si consente la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento:

- a) delle rate, successive alla prima, relative a somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della disposizione in commento) e per le quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione;
- b) degli importi, anche rateali, dovuti a seguito degli accordi di conciliazione di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento - in un'unica soluzione o della prima rata, qualora il contribuente abbia richiesto il pagamento rateale - della sola imposta (più eventuali contributi previdenziali), dunque il contribuente non è tenuto al pagamento di sanzioni e interessi, entro il 31 marzo 2023.

Per quanto concerne la rateazione è previsto un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima (aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno) sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

## ART. 1, COMMI 231-252 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022



I commi 231-252 della Legge di Bilancio 2023 consentono di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, ponendosi sostanzialmente in linea con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018).

Resta fermo l'annullamento automatico delle cartelle fino ad euro 1.000,00 (commi 222-230).

Potranno aderire a tale definizione agevolata anche i soggetti decaduti dalle precedenti edizioni della rottamazione, i quali avranno così una seconda chance e a condizioni più vantaggiose.

L'agente della riscossione ha l'onere di fornire i dati necessari per individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e il proprio sito internet.

Entro il 30 aprile 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata, deve presentare una dichiarazione all'agente della riscossione, con modalità telematica (indicazioni più precise saranno disponibili nel sito internet dell'agente della riscossione), contenente la volontà di applicare le norme in questione.

Inoltre, nella dichiarazione si deve evidenziare: il numero delle rate prescelto e l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi interessati, in tal caso il contribuente deve assumersi l'impegno a rinunciare all'eventuale giudizio pendente che, su presentazione di copia della dichiarazione, è sospeso dal giudice fino al pagamento del dovuto; l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti.

La dichiarazione già presentata può essere integrata entro il 30 aprile 2023.

Entro il 30 giugno 2023 l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto, e, in caso di scelta del pagamento dilazionato, la data di scadenza di ciascuna rata.

Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in modo dilazionato, in tal caso vengono concesse massimo 18 rate:

- la prima e la seconda, ciascuna del 10% dell'importo dovuto, scadono, rispettivamente, il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Sono dovuti, a decorrere dall'1 agosto 2023, interessi al tasso del 2%.

Il pagamento può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore, mediante bollettini precompilati allegati alla comunicazione delle somme dovute dell'agente della riscossione o presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

## ART. 1, COMMA 322 – RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO



Al fine di attenuare gli effetti economico finanziari conseguenti all'epidemia di Covid 19 e alla guerra in Ucraina, la disposizione normativa consente per il 2023 di procedere alla rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati a tasso e a rata variabile, per tutta la durata del contratto, destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione (ex d.l. 70/2011).

## ART. 1, COMMI 392-394 – PROROGA DELL’OPERATIVITÀ TRANSITORIA E SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (+ ISMEA)



In considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, il comma 392 proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le PMI previsto dall’articolo 1, comma 55, della legge n. 234 del 2021 e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina e disciplinato dal comma 55 – bis della anzidetta legge.

Per le suddette finalità, la dotazione del sopra citato fondo di garanzia - ex art. 2, comma 100 lett. a) legge n. 662 del 1996 - è incrementata di 720 milioni di euro per l’anno 2023.

Relativamente alla gestione delle garanzie ISMEA - ex art. 17, comma 2, D.Lgs n. 102/2004 - le risorse assegnate all’Istituto ammontano ad 80 milioni di euro per l’anno 2023. Tali risorse saranno utilizzate dal suddetto Ente in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione dello strumento delle garanzie.



## ART. 1, COMMI 414-416 – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE PMI BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI” E PROROGA ULTIMAZIONE INVESTIMENTI



Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle mPMI sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per garantire la continuità operativa della misura cd. “Nuova Sabatini” (ex art. 2 D.L. 69/2013). Nello specifico sono assegnati 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

L’anzidetta misura, si ricorda, persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle mPMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti - ex art. 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dall’articolo 9, comma 10, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 - è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Le suddette misure - rifinanziamento del Fondo PMI, per la gestione delle garanzie ISMEA, della beni strumentali “Nuova sabatini” e la relativa proroga concessa per l’ultimazione degli investimenti - sono state richieste da Confagricoltura, attraverso proposte emendative e documenti di posizione che hanno evidenziato ai decisori pubblici la loro importanza strategica ed efficacia al fine di incentivare l’accesso al credito delle mPMI, anche in chiave anticongiunturale, e per la crescita e il rilancio degli investimenti.

## ART. 1, COMMI 63-84 – DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL 5% PER IL 2023



Il comma 63 dell'art. 1 della legge di Bilancio per il 2023 dispone che «Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento». La norma si riferisce all'erogazione di risultato o di produttività e cioè a quell'elemento della retribuzione di natura monetaria e a carattere variabile introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2016, la cui corresponsione è collegata alla misurazione e al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità del lavoro.

Fino al 2022 al premio si applicava normalmente un'imposta sostitutiva (agevolata) del 10%, che la legge di bilancio in commento riduce – per il solo anno 2023 – al 5%.

La riduzione dell'imposta sostitutiva dal 10% al 5% per i cd. premi di produttività è dunque una misura temporanea, attuabile solo per i premi erogati quest'anno.

Si ricorda che l'attuazione di tale istituto è stata regolamentata dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 e che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo diversi chiarimenti (circolare n. 28/2016, n. 5/2018; risposte ad interpello n. 265/2022, n. 176/2021).

Si ricorda inoltre che le Parti sociali nazionali del settore agricolo hanno convenuto di adottare uno schema di accordo territoriale utilizzabile dalle rispettive articolazioni locali come modello per favorire l'applicazione del regime fiscale agevolato agli operai e ai quadri ed impiegati.

Come noto, il premio, per rientrare nelle agevolazioni fiscali, deve essere stato istituito da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, così come previsto dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016. L'accesso alle agevolazioni fiscali è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, un reddito da lavoro dipendente non superiore ad 80.000 euro e può riguardare premi del valore massimo di 3.000 euro annui.

## ART. 1, COMMA 281 – ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI



Il comma 281 dell'art. 1 in commento proroga, con modifiche, lo speciale esonero già previsto nello scorso anno per la quota di contribuzione a fini previdenziali a carico del lavoratore. Esso prevede infatti che "In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non

ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Tale esonero, come noto, era stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile di tali lavoratori, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Successivamente il cd. “decreto aiuti bis” (art. 20 del decreto-legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022) aveva incrementato il medesimo esonero di 1,2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 per gli stessi lavoratori e alle medesime condizioni retributive poste con la prima previsione (art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021). Con la nuova norma introdotta dalla legge di bilancio in commento, l'esonero viene prorogato anche per il 2023, per la medesima platea di soggetti, e viene contestualmente disposto un ulteriore innalzamento della percentuale dal 2 al 3 per cento per coloro che hanno una retribuzione imponibile mensile non eccedente i 1.923 euro. L'esonero in sostanza è riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

- in misura pari al 2% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di 2.692 euro;
- in misura pari al 3% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo mensile di € 1.923 euro.

Resta invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

## ART. 1, COMMI 294-296 – PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA



L'impiego stabile di un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza consente al datore di lavoro di fruire dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023.

L'esonero è riconosciuto:

- per un periodo massimo di 12 mesi;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 296 precisa che la misura in oggetto è alternativa all'esonero già previsto per l'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza dall'art. 8 del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019 (in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, spetta l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità).

Giovani under 36 assunti a tempo indeterminato (c.297)

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni o di trasformazione di un rapporto a termine già in essere, al datore di lavoro spetta lo sgravio al 100% dei contributi previdenziali a proprio carico:

- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;
- per 36 mesi o 48 mesi se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Tecnicamente la proroga opera sulle disposizioni di cui al c. 10 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 . Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro non imprenditori) che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni).

Sono esclusi:

- i rapporti di apprendistato e lavoro domestico;
- i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione o nei nove mesi successivi alla stessa, intimino licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il lavoratore non deve mai essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

## ART 1, COMMI 342-354 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (VOUCHER). PRESTAZIONI AGRICOLE DI LAVORO SUBORDINATO OCCASIONALE A TEMPO DETERMINATO



La legge di bilancio 2023 ha eliminato per il settore agricolo la possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall'art. 54 del decreto-legge n. 50/2017 (cd. "voucher"), che rimane invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa. Per il settore primario – in sostituzione dei voucher – è stata introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-2024 una nuova tipologia contrattuale denominata "prestazioni agricole di



lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”, disciplinata dai commi da 344 a 354 della legge n. 197/2022 in commento.

#### Datori di lavoro

Possono utilizzare questa forma contrattuale tutti i datori di lavoro agricolo, senza limiti dimensionali, a differenza di quanto previsto per le prestazioni occasionali degli altri settori produttivi. L’instaurazione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro che non rispettano la contrattazione collettiva nazionale e territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### Prestatori di lavoro

Possono essere assunti con questa particolare forma contrattuale le seguenti categorie di soggetti:

- a. persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpi) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
- b. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- c. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
- d. detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Le categorie di soggetti sopra elencate sono leggermente diverse rispetto a quelle precedentemente previste per le prestazioni occasionali (voucher), in quanto ricomprendono i percettori di reddito di cittadinanza e di ammortizzatori sociali, i pensionati di anzianità nonché i detenuti.

Da sottolineare che in nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati.

#### Tipologia di attività

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato possono riguardare solo attività di carattere “stagionale”. Sul punto non è chiaro cosa debba

intendersi per attività stagionali, e cioè se debba farsi riferimento al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 recante l'«Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» o ad altre fonti normative o contrattuali.

### Durata

La durata dell'attività di natura stagionale occasionale non può essere superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. I 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non l'arco temporale complessivo del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

### Adempimenti

Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. È necessario effettuare, prima dell'inizio della prestazione, la comunicazione di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. In sostanza il datore di lavoro deve effettuare una vera e propria comunicazione di assunzione così come è tenuto a fare per qualsiasi altro lavoratore dipendente.

L'unica differenza sembrerebbe riguardare la tempistica dell'adempimento perché mentre la comunicazione di assunzione normalmente deve essere effettuata entro il giorno 45 precedente a quello di instaurazione del rapporto, in questo caso la comunicazione deve essere effettuata "prima dell'inizio della prestazione" (come espressamente previsto dal comma 346 dell'art. 1 della legge n. 197/2022).

Con la consegna al lavoratore della copia della comunicazione d'assunzione si considerano assolti anche gli obblighi di informativa previsti dal d.lgs. n. 152/1997. In sostanza non è necessario fornire al lavoratore le informazioni aggiuntive previste dalla recente riforma dal d.lgs. n. 104/2022 (cfr. ns. Circ. n. 16693 del 23 settembre 2022).

L'iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro e la compilazione della parte "paghe" dello stesso possono avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro. È fatta salva la possibilità di erogare degli anticipi dei compensi su base settimanale, quindicinale o mensile, con le consuete modalità tracciabili previste per il lavoro subordinato (bonifico, assegno, etc.).

### Retribuzione

Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro. Resta il dubbio su quale debba essere la retribuzione spettante in relazione all'attività stagionale svolta e se si applichino o meno le particolari modalità di determinazione della retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato (cosiddetto terzo elemento).

#### Oneri fiscali e previdenziali

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT, etc.), nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010). Dalla lettura della norma sembrerebbe che la contribuzione dovuta debba essere sempre commisurata a quella delle zone agricole svantaggiate (riduzione del 68%), a prescindere dal luogo (ordinario, svantaggiato, montano-particolarmente svantaggiato) in cui è stata resa la prestazione. Questa previsione rappresenta un vantaggio rispetto alla contribuzione ordinariamente dovuta per il lavoro dipendente solo per le aziende operanti nelle zone non agevolate del centro-nord, mentre potrebbe addirittura rappresentare uno svantaggio per le imprese operanti nelle zone montane particolarmente svantaggiate. Nulla dice la legge in merito alle modalità di denuncia all'INPS delle retribuzioni corrisposte. La norma prevede soltanto che il datore di lavoro effettui all'INPS il versamento della contribuzione entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha termine della prestazione, secondo modalità che dovranno essere stabilite dai competenti enti previdenziali ed assicurativi. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

#### Sanzioni

Laddove si superi il limite di durata di 45 giorni nell'anno è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di assunzione ovvero in caso di utilizzo di soggetti che non rientrano in una delle categorie previste, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione non derivi da false dichiarazioni del lavoratore. Non si applica la procedura di diffida (da parte del personale ispettivo) di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004 (che consente, in caso di ottemperanza al contenuto delle prescrizioni della diffida, di accedere ad una riduzione delle sanzioni).

Ad una prima lettura, non si riescono a cogliere grandi vantaggi da questa tipologia contrattuale rispetto all'ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. Si tratta infatti pur sempre di un rapporto di lavoro subordinato (così testualmente la legge) anche se di natura occasionale, con la conseguenza che debbono essere effettuati gli stessi adempimenti del lavoro dipendente, sia pure con cadenze diverse. Anche gli adempimenti in materia previdenziale sembrano ricalcare quelli del lavoro dipendente, con un vantaggio in termini di costi esclusivamente per chi opera in zona ordinaria. Si rileva, infine, che la norma è difficilmente attuabile in assenza delle necessarie indicazioni da parte delle amministrazioni competenti in merito agli adempimenti amministrativi e previdenziali che debbono essere posti in essere dai datori di lavoro.

## ART. 1, COMMI 17-19 – MISURE IN MATERIA DI BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS



Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. La norma prevede inoltre che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, siano rideterminate dall'ARERA entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

## ART. 1, COMMI 283-285 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)



La legge di Bilancio per il 2023 ha definito la nuova versione della pensione anticipata – la cosiddetta “Quota 103” – che sostituisce le precedenti “Quota 102” (per l’anno 2022) e “Quota 100” (per l’anno 2021 e per l’anno 2020). Anche questa versione di flessibilità in uscita presenta requisiti in deroga rispetto alle condizioni previste per i trattamenti pensionistici ordinari fissati dalla legge Fornero (67 anni di età e 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia; 42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne, per la pensione anticipata).

Per il solo anno 2023 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione da raggiungersi entro il 31 dicembre 2023.

L’ammontare della pensione non subirà penalizzazioni o ricalcoli integralmente contributivi, ma non potrà superare 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (il tetto di importo si applica solo in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento ordinario).

L’accesso al pensionamento non è immediato, alla maturazione dei requisiti utili, ma è necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione (“finestra”) pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati, e 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per chi ha maturato i requisiti per la “Quota 103” al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 se lavoratore del settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendente pubblico).

La norma precisa che il diritto conseguito entro il 2023 potrà essere esercitato anche negli anni successivi, così come era già accaduto per “Quota 100” e “Quota 102”.

Sempre in analogia con quanto già previsto in precedenza, la pensione “Quota 103” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria. Sino al compimento dell’età pensionabile è possibile percepire, nel periodo di godimento della prestazione sperimentale agevolata, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi.

## ART. 1, COMMI 286-287 – INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI



Il comma 286 stabilisce che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di cui ai commi 283-285 (quota 103, ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023), per l'accesso a questa speciale forma di pensionamento anticipato, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.

In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. La definizione delle modalità di attuazione di tale speciale forma di incentivo è demandata ad apposito decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni (art. 1, c. 287).



## ART. 1, COMMI 288-291 – PROROGA DELL’APE SOCIALE



Viene prorogata anche per l’anno 2023 la disciplina dell’APE sociale.

Si ricorda che l’APE sociale consiste in un’indennità, corrisposta dall’INPS fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (disoccupati, caregiver, invalidi civili, lavori gravosi, etc.), introdotta in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 (art. 1, c. 179-186, della legge n.232/2016) e prorogata, in seguito a successivi interventi normativi, fino al 31 dicembre 2022 (art.1, commi 90-93 della legge n. 243/2021).

La proroga per il 2023 riguarda sia la previsione originaria che le modifiche introdotte da tale ultima disposizione.

## ART. 1, COMMI 292 – PROROGA (CON SIGNIFICATIVE MODIFICHE) DI OPZIONE DONNA



Viene prorogata anche per l'anno 2023, ma con significative modifiche in senso restrittivo, la cd. "Opzione donna" e cioè la speciale forma di accesso alla pensione introdotta originariamente come misura sperimentale dall'art. 1, c. 9, della legge n. 243/2004 in favore delle lavoratrici con determinati requisiti, a condizione che optassero per il sistema di calcolo contributivo integrale. La misura è stata successivamente rivista più volte e prorogata di anno in anno. In particolare, nel 2019 (art. 16 del D.L. n. 4/2019) venne estesa alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2018, avevano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, con età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Il predetto termine è stato quindi prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2021 (art. 1, c. 94, legge n. 234/2021).

Nella nuova versione introdotta dalla legge di Bilancio per il 2023 in commento, il pensionamento anticipato viene riservato alle lavoratrici che al 31 dicembre 2022 avevano raggiunto almeno 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età (il requisito di età si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni).

Oltre all'aumento del requisito anagrafico (60 anni) rispetto alle precedenti versioni di "opzione donna", la norma subordina l'accesso al pensionamento all'esistenza di particolari condizioni personali/familiari delle optanti che delimitano fortemente la platea di riferimento. Deve infatti trattarsi di donne che:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 60 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendali presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, c. 852, della legge n. 296/2006 (a tali lavoratrici si applica la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico a prescindere dal numero di figli).

## ART. 1, COMMI 294-299 – ESONERI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI GIOVANI, DONNE, RDC



La legge di Bilancio 2023 rafforza e proroga le agevolazioni per chi assume o stabilizza percettori di reddito di cittadinanza, giovani di età inferiore a 36 anni e donne. La modifica più rilevante – per tutte le misure – è il sostanziale incremento del tetto massimo di agevolazione fruibile dal datore di lavoro, che passa da 6.000 a 8.000 euro per l'anno 2023. Vale la pena – prima di esaminare nel dettaglio le tre diverse tipologie di agevolazioni – di sottolineare che si tratta di misure che dovranno essere sottoposte all'autorizzazione della Commissione UE (c. 299). Bisognerà inoltre attendere le istruzioni delle amministrazioni competenti al fine di poter usufruire concretamente dello sgravio.

Percettori del reddito di cittadinanza

L'impiego stabile di un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza consente al datore di lavoro di fruire dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023. L'esonero è riconosciuto:

- per un periodo massimo di 12 mesi;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 296 precisa che la misura in oggetto è alternativa all'esonero già previsto per l'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza dall'art. 8 del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019 (in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, spetta l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità).

Giovani under 36 assunti a tempo indeterminato

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni o di trasformazione di un rapporto a termine già in essere, al datore di lavoro spetta lo sgravio al 100% dei contributi previdenziali a proprio carico:

- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;
- per 36 mesi o 48 mesi se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Tecnicamente la proroga opera sulle disposizioni di cui al c. 10 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 1783. Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro non imprenditori) che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni).

Sono esclusi:

- i rapporti di apprendistato e lavoro domestico;

- i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione o nei nove mesi successivi alla stessa, intimino licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il lavoratore non deve mai essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

#### Assunzione di donne

In caso di assunzione di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 spetta al datore l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a suo carico per 12 mesi in caso di assunzione a termine o per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo annuo di 8.000 euro. Anche in questo caso, sul piano tecnico, si tratta di una proroga di una precedente misura prevista dal comma 16 dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020. Tale agevolazione è riconosciuta sia ai datori di lavoro del settore agricolo e sia ai datori di lavoro non imprenditori (comprese quindi le nostre strutture territoriali e le società di servizi).

Deve trattarsi di donne:

- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna pari almeno al 25% e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (D.M. n. 327 del 16 novembre 2022);
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

## ART. 1, COMMA 300 – PROROGA PER L'ANNO 2023 DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI UNDER 40



Grazie anche alla nostra azione, viene prorogato l'esonero contributivo biennale per i lavoratori autonomi agricoli (IAP, CD) con meno di 40 anni di età che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale INPS nel 2023.

La misura replica l'analoga previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2020 e poi prorogata anche per il 2021 e per il 2022 (e presente, pur con alcune differenze, anche negli anni 2017 e 2018).

Ed infatti il comma 300 dell'art. 1 della legge in commento riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all'INPS nel corso del 2023, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 24 mesi di attività.

Si ricorda che l'esonero riguarda esclusivamente i contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del CD o dello IAP. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità ed all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai CD perché gli IAP non sono soggetti all'assicurazione INAIL).

L'esonero dei contributi previdenziali non incide sulla misura del trattamento pensionistico che continua ad essere calcolato sull'ordinaria aliquota di computo.

Si rinvia dunque per ulteriori approfondimenti alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento, considerato che la norma in commento rinvia alla normativa antecedente (art. 1, c. 503, della legge n. 160/2019), allungandone l'ambito di applicazione al 31

dicembre 2023. Si segnalano, da ultimo, le ns. circ. n. 16652 del 4 luglio 2022 e n. 16721 del 26 ottobre 2022, nonché la circolare INPS n.59/2022, contenente le istruzioni operative per la fruizione del beneficio.



## ART. 1, COMMA 359 – CONGEDO PARENTALE



Il comma 359, integrando il c. 1, primo periodo, dell'art. 34 del d.lgs. n.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), eleva, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all'80% della retribuzione l'ammontare dell'indennità spettante per congedo parentale.

La suddetta disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del citato d.lgs. n.151/2001) successivamente al 31 dicembre 2022.

## ART. 1, C. 159 – MODIFICHE ALLA DILAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN BASE AD AVVISI BONARI EX ARTT. 36 BIS DPR N. 600/73 E 54 BIS DPR N. 633/72



Con la disposizione in commento è cassata la previsione, circa la possibilità di rateizzare il debito delle somme dovute in base ai controlli automatici in numero massimo di otto rate trimestrali, se gli importi non superavano i 5.000 euro.

## ART. 1, COMMA 359 – MODIFICHE ALL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE



Vengono riviste le norme in materia di assegno unico universale, attraverso l'incremento di alcuni importi e la stabilizzazione di alcune norme di favore.

In particolare:

- il comma 357, integrando l'art. 4, c.1, del d.lgs. n. 230 del 2021, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del medesimo comma 1, come rivalutati alle variazioni dell'indice del costo della vita, sono incrementati del 50% (la norma previgente stabiliva per ciascun figlio minorenni e, limitatamente all'anno 2022, per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante). Tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo, già riconosciuta per il 2022, è incrementata del 50%;
- viene reso strutturale (prima limitato al solo 2022) l'importo di 175 euro mensile (aumentato del 50%) per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;
- viene resa permanente (e non più limitata al 2022) anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni;

- viene conseguentemente eliminata la maggiorazione più contenuta (80 euro mensili) prevista dal 2023 per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché l'assegno dell'importo pari a 85 euro mensili per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni (che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 del decreto legislativo n. 230 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante);
- infine, attraverso la modifica dell'art. 5, c. 9-bis, viene reso permanente e non più limitato al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l'incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF.